Ordine Assistenti Sociali | Consiglio Regionale Lombardia

CONVENZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA DELLE E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

(Determina presidenziale n. 27 del 1/10/2026 - ALLEGATO A)

Convenzione tra il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali della Lombardia (di seguito per brevità "CROAS Lombardia") con sede a Milano, Via Mercadante n. 4, C.F. e P.IVA n. 97165370152, rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Simona Regondi, nata a Milano (MI) il 02/11/1970, domiciliata per la carica presso la sede del CROAS Lombardia

E

Soggetto Formatore AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

(di seguito per brevità denominato "Soggetto Formatore"), con sede legale in MANTOVA Strada Lago Paiolo n. _10, Tel. 03762011, C.F./P.IVA 02481840201, nella persona del suo legale rappresentante dott.ssa Anna Gerola, nato/a a Moglia (MN) il 08/02/1963 e residente a Moglia (MN) in via Giuseppe Verdi n. 19

finalizzata all'accreditamento di attività inerenti alla Formazione Continua degli assistenti sociali, in ottemperanza al Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS con delibera n. 212 del 13 ottobre 2025.

VISTI

- Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", ed in particolare l'art. 7, commi 2 e 5;

– il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali (2023) che impone l'obbligo di formazione continua e la corretta rendicontazione della stessa;

– il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni in materia di documentazione antimafia richiesta per i soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione;

– il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS con delibera n. 212 del 13 ottobre 2025 e confermato con delibera n. 182 del 5 settembre 2026 (Regolamento FC 2026), in vigore dal 15 settembre 2026 per il triennio formativo 2026-2028; fino al 14 settembre 2026 incluso è rimasto in vigore il Regolamento per la Formazione Continua approvato con delibera CNOAS del 22 ottobre 2022 (di seguito "Regolamento 2023-2025");

CONSIDERATI

- Il compito del CROAS Lombardia di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività attraverso la Formazione Continua;

- L'interesse del CROAS Lombardia a garantire la più ampia e qualificata offerta formativa rivolta alla partecipazione degli iscritti all'Ordine;

- Che, ai sensi della normativa e dell'art. 11 del Regolamento CNOAS vigente, il CROAS Lombardia ha la facoltà di stipulare convenzioni con persone fisiche, altri Ordini, enti pubblici o

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 5466/2026 del 14-10-2026
Allegato 1 - Class. 11.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

privati, fondazioni, associazioni, società scientifiche, studi associati, società commerciali e altri soggetti giuridici operanti nel settore formativo o dei servizi sociali, sociosanitari o sanitari

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Principi e finalità

a) In osservanza dei principi normativi vigenti e del Codice Deontologico della professione, l'Ordine Assistenti Sociali della Lombardia persegue la tutela del corretto esercizio professionale e garantisce la competenza dei propri iscritti.
b) La presente Convenzione disciplina la collaborazione con il Soggetto Formatore volta a potenziare l'offerta di Formazione Continua e di aggiornamento professionale nell'interesse della collettività, promuovendo percorsi formativi di alta qualificazione.
c) La presente convenzione recepisce e richiama integralmente il Regolamento per la Formazione Continua delle e degli Assistenti Sociali per il triennio formativo 2026-2028, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali (CNOAS) con delibera n. 212 del 13 ottobre 2025 e confermato con delibera n. 182 del 5 settembre 2026 (di seguito "Regolamento FC 2026"), pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 settembre 2026, data dalla quale ha acquistato piena efficacia giuridica.

Articolo 2 - Oggetto e Attinenza Professionale

a) La presente Convenzione disciplina le attività di Formazione Continua, intese come ogni iniziativa strutturata volta al mantenimento, all'aggiornamento e allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, etiche e deontologiche dell'assistente sociale.
b) Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi (CFP), i contenuti proposti devono presentare una specifica e comprovata attinenza con la professione e con le aree tematiche delle attività professionali di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 328/2001; l'assenza di tale requisito comporta l'inammissibilità dell'attività e la conseguente mancata attribuzione dei crediti.

Articolo 3 – Dichiarazione Antimafia e Requisiti Generali

a) Il Soggetto Formatore dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.
b) Il Soggetto Formatore dichiara l'assenza di condanne penali definitive, di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di gravi inadempimenti in precedenti contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione a carico dei propri amministratori, dirigenti e legali rappresentanti.
c) Il CROAS Lombardia si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione antimafia prevista dalla normativa vigente. Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica a campione e la loro falsità costituisce causa di risoluzione immediata della Convenzione, fatte salve le responsabilità penali.

Articolo 4 - Ambito di applicazione e limiti territoriali

a) La presente Convenzione si applica esclusivamente alle attività formative svolte nel territorio di competenza del CROAS Lombardia. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento CNOAS, il presente accordo non può essere stipulato con più Consigli territoriali, salvo il caso di enti che

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 5466/2026 del 14-10-2026
Allegato 1 - Class. 11.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

non abbiano tra i propri scopi principali la formazione e intenda erogare attività formativa esclusivamente nei confronti dei propri dipendenti e che abbiano sedi/articolazioni in più regioni.

b) Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento CNOAS 2026-2028, le attività formative realizzate in virtù della presente Convenzione possono essere rivolte anche ad iscritti appartenenti ad altri Consigli territoriali dell'Ordine per un numero non superiore al 10% del totale dei partecipanti alla singola attività formativa. Qualora si superi tale percentuale, l'ente dovrà richiedere l'autorizzazione al CNOAS ai sensi dell'art. 9.

c) È esclusa la possibilità di richiedere l'attribuzione dei crediti formativi in data successiva allo svolgimento dell'evento (accreditamento ex post per i partecipanti). Il Soggetto Formatore ha l'onere di perfezionare la procedura di accreditamento preventivamente alla realizzazione dell'attività.

d) Il Soggetto Formatore garantisce l'impiego di docenti/ formatori di comprovata qualificazione. A tal fine, hanno l'onere di acquisire le dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) sull'insussistenza di conflitti di interesse, inconferibilità o incompatibilità (D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 39/2013), conservandole per dieci anni.

e) Qualora i docenti/formatori siano assistenti sociali, il Soggetto Formatore acquisisce, conservandola per dieci anni, la dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) attestante:
 - l'assenza di provvedimenti disciplinari sanzionatori negli ultimi 5 anni di iscrizione all'Albo,
 - l'assenza di condanne penali definitive,
 - il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente
 - l'assenza di cause di incompatibilità.

Articolo 5 - Durata, Recesso e Risoluzione

a. La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2028, in concomitanza con la conclusione del triennio formativo 2026-2028, salvo eventuali proroghe definite a livello nazionale.
b. Al termine del periodo indicato, la Convenzione cessa ogni effetto senza necessità di disdetta. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.
c. Ciascuna parte ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente atto, previo preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi esclusivamente tramite PEC.
d. La Convenzione si intenderà automaticamente risolta qualora intervengano nuove disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con il mantenimento degli impegni assunti.

Articolo 6 – Incompatibilità e Rating di Qualità

a. Il Soggetto Formatore prende atto e garantisce il rispetto delle cause di incompatibilità previste dall'art. 17 del Regolamento CNOAS (tra cui l'incompatibilità della carica di Consigliere territoriale con il ruolo di amministratore o legale rappresentante dell'ente convenzionato).
b. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CNOAS, le autocertificazioni e i requisiti del Soggetto Formatore sono soggetti a verifiche e controlli a campione da parte del CROAS Lombardia.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

a. CROAS Lombardia e il Soggetto Formatore provvederanno al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito e in costanza della presente Convenzione esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per la gestione delle procedure di accreditamento e rilevazione presenze, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente.

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 5466/2026 del 14-10-2026
Allegato 1 - Class. 11.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Articolo 8 – Imposte e oneri

a. Qualora il Soggetto Formatore sia tenuto all'applicazione dell'imposta di bollo e/o alla registrazione in caso d'uso, tali procedure e i relativi oneri saranno a suo esclusivo carico.

Articolo 9 – Norme Transitorie e Finali

a. La presente Convenzione include l'Allegato 1 "Disciplinare Tecnico relativo all'Accreditamento" che costituisce parte integrante, sostanziale e inscindibile della presente convenzione. L'allegato ha valore pattizio ed è pienamente vincolante tra le Parti.
b. Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Regolamento CNOAS approvato con delibera n. 212/2025 e successive modifiche.
c. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo, data Mantova, 13/10/2026

Il/La Legale rappresentante del Soggetto Formatore (inserire denominazione)	La Legale Rappresentante del CROAS Lombardia
	Presidente Dott.ssa Simona Regondi
ANNA GEROLA 13.10.2026 16:02:14 GMT+01:00	(f.to digitalmente)

Regondi Simona
14.10.2026
12:34:44
GMT+02:00

ALLEGATO 1 al testo di convenzione in materia di formazione continua delle e degli assistenti sociali della Lombardia

DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALL'ACCREDITAMENTO E GESTIONE DEGLI EVENTI

1. Diritti di Segreteria

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 5466/2026 del 14-10-2026
Allegato 1 - Class. 11.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- Eventi gratuiti: Qualora l'evento formativo sia erogato a titolo totalmente gratuito per gli iscritti all'Ordine Assistenti Sociali della Lombardia, non è dovuto alcun importo a titolo di diritti di segreteria.
- Eventi a pagamento: È previsto il versamento dei diritti di segreteria pari a € 100,00 (cento/00) per ciascun evento formativo che preveda una quota di iscrizione a carico dei partecipanti.

2. Procedura di Richiesta di Accreditamento (Ex Ante)

Il Soggetto Formatore sottoscrittore della Convenzione, per ottenere l'accreditamento di un evento formativo ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) a favore dei partecipanti, deve:

a) Presentare la richiesta di accreditamento almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, tramite la Piattaforma Nazionale CNOAS, compilando tutti i campi richiesti.

b) Allegare il programma dettagliato indicando date, orari, sede, modalità erogative (in presenza, webinar sincrono, mista) e la capienza della sala o della piattaforma digitale utilizzata.

c) Inserire l'indicazione che la partecipazione di iscritti appartenenti ad altri Ordini regionali non supererà il limite del 10% del totale dei partecipanti.

d) Presentare un'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l'adeguatezza dei docenti/relatori sulla base dei rispettivi Curriculum Vitae e la conformità della sede fisica alle norme vigenti in materia di sicurezza ed accessibilità.

e) Qualora i docenti o relatori siano assistenti sociali, acquisire e trasmettere la dichiarazione attestante l'assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di iscrizione all'Albo, l'assenza di condanne penali definitive, l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente e l'assenza di cause di incompatibilità.

f) Per gli eventi di Formazione sul Campo (FSC), l'istanza ex ante deve esplicitare: obiettivi, setting, caratteristiche dell'attività, durata (minimo 10 ore), output attesi e strumenti di valutazione.

3. Informativa sugli Eventi e Crediti

Nel materiale promozionale e informativo (locandine, programmi, sito web), il Soggetto Formatore deve inserire le seguenti diciture:

- A seguito di approvazione formale: "Evento realizzato in convenzione con il CROAS Lombardia, accreditato con ID _____ a cui sono stati assegnati n. ___ crediti formativi di cui n. ___ crediti deontologici".
- In attesa di riscontro: "È stato richiesto l'accreditamento al CROAS Lombardia".

4. Valutazione dell'Istanza

- La Commissione Consultiva territoriale valuta l'istanza e il CROAS Lombardia si pronuncia motivatamente entro 45 giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di integrazioni, il termine è sospeso fino al ricevimento dei documenti (che dovranno pervenire entro 30 giorni).
- In caso di mancata risposta entro 45 giorni dalla data di presentazione, l'accreditamento si intende approvato per un numero di crediti pari alle ore complessive ed effettive dell'evento. Di questi, il 25% si intenderanno riconosciuti come crediti deontologici, eventualmente arrotondati per eccesso al primo numero intero successivo.

5. Rilevazione delle Presenze e Rendicontazione

- Soglia minima di frequenza: Per il riconoscimento dei crediti è richiesta la frequenza di almeno l'80% della durata complessiva ed effettiva dell'evento (al netto delle pause).
- Per gli eventi sincroni realizzati in presenza da parte di soggetti convenzionati o con cui siano attivi accordi o protocolli, la registrazione della presenza avverrà tramite scansione o inserimento del codice fiscale dei partecipanti direttamente sulla Piattaforma Nazionale o in alternativa tramite registro cartaceo. In quest'ultimo caso, la partecipazione al corso è autocertificata dal singolo

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 5466/2026 del 14-10-2026
Allegato 1 - Class. 11.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

iscritto frequentante, inserendo l'ID e l'attestato dell'evento nella propria area personale della Piattaforma Nazionale;
- Per gli eventi sincroni realizzati online (webinar): la rilevazione delle presenze è a cura del soggetto convenzionato o con cui siano attivi accordi o protocolli. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la presenza di almeno l'80% della durata effettiva dell'evento è condiviso, tramite apposito file excel, con il CROAS entro 30 giorni dalla realizzazione dell'evento;
- Per gli eventi sincroni che prevedono, contemporaneamente, la frequenza in presenza e online (webinar) si applicano le previsioni di cui alle lett. b e c dell'art. 15, del vigente Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali nonché le sopra dette modalità di rilevazione delle presenze, rispettivamente per gli iscritti che hanno frequentato in presenza e per quelli che hanno frequentato online. - Attestati di partecipazione: Il Soggetto Formatore rilascia agli iscritti un attestato a firma del legale rappresentante contenente: nome/cognome del partecipante, titolo, durata in ore, data, luogo, numero ID e crediti attribuiti.

6. Regolarizzazioni

In caso di variazioni del monte ore o malfunzionamenti tecnici nella rilevazione dei codici fiscali, ciascun Ente potrà presentare un massimo di 4 (quattro) richieste di regolarizzazione per anno solare (complessivamente 12 nel triennio formativo) senza oneri aggiuntivi. A partire dalla 5ª richiesta annuale, l'Ente sarà tenuto al versamento di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna pratica successiva, a titolo di rimborso per i costi di segreteria e istruttoria amministrativa come disposto dalla delibera 299/2025.

ALLEGATO 2 al testo di convenzione in materia di formazione continua delle e degli assistenti sociali della Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 5466/2026 del 14-10-2026
Allegato 1 - Class. 11.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ordine Assistenti Sociali | Consiglio Regionale Lombardia

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a _____ () il //_____

Codice Fiscale

Residente a _____ () in via/piazza _____ n. _____

Iscritto/a all'Albo Assistenti Sociali della Regione _____ al n. _____ Sezione [] A [] B

PEC _____ Tel. _____

in qualità di **relatore / relatrice** al convegno

che si terrà a _____ il __/__/_____

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai fini dello svolgimento dell'incarico di docente/formatore

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **Provvedimenti disciplinari:** di non aver riportato sanzioni disciplinari a seguito di procedimenti presso il Consiglio Disciplinare Territoriale negli ultimi 5 (cinque) anni di iscrizione all'Albo;
- **Condanne penali:** di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- **Obbligo formativo:** di essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo (CNOAS) previsto per il triennio formativo precedente;
- **Incompatibilità:** l'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'attività docente/formativa da svolgere e all'Ente organizzatore.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità legate alla gestione dell'incarico.

Luogo e Data _____

Firma _____

(Si allega copia di un documento di identità in corso di validità)

Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Lombardia, Via Mercadante, 4 - 20124 Milano - 02 8645 7006
Sito: www.ordineaslombardia.it - mail: info@ordineaslombardia.it Pec croas.lombardia@pec.it

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 5466/2026 del 14-10-2026
Allegato 1 - Class. 11.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente